

Spett.le MeMMT Italia - Gruppo territoriale Umbria Corso Mazzini n. 14 CAP 06081 - Assisi (Pg) C.F. 91041840546

II/La sottoscritto/a					
Nato/a a					
Residente a		Cap	Prov		
Via - Piazza					n
Codice Fiscale		Carta d'Identità i	n		
Telefono/		Cellulare	/		
e-mail		Pec			
Per conto proprio / quale esercente la potestà	genitoriale sul minore	e			
Nato/a a					
Residente a		Cap	Prov		
Via - Piazza					n
Codice Fiscale					
CHIEDE di poter essere ammesso in qualità di socio a	II'Associazione "MeM	IMT Italia - Cruppa	Torritorialo Umbrio"		
Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA					
di aver preso visione dello Statuto (statuto) d'impegnarsi al pagamento della quota		-			ttarii in ogni ioro punto;
di acconsentire al trattamento dei dati fornita. In particolare si presta il conse necessaria all'adempimento di obbligh	personali da parte dell' <i>F</i> nso al trattamento dei d	Associazione, ai sen lati personali per la	si dell'art. 13 D.lgs. n. realizzazione delle finali	196/2003 e in relazion	
Luogo e data	Firma _				
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottosco organizzate dall'Associazione.	ritto / del minore, effettu: Sì	ate ai soli fini istitu. No	zionali, durante lo svolg	imento delle attività e	/o delle manifestazioni
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle b			ie e/o immagini atte a ri	velare l'identità del sc	ttoscritto / del minore, sul
	Sì	No			
Luogo e data	₋ Firma	1			

STATUTO ASSOCIAZIONE MeMMT Italia - Gruppo territoriale Umbria

Articolo 1 (Denominazione e sede). E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ME — MMT Italia / Gruppo Territoriale Umbria". con sede legale in Comune di Assisi (PG), all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; gli organi dell'Associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicizzazione dell'avvenuto trasferimento, con esonero da responsabilità per gli uffici interessati.

Articolo 2 (Scopo). L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. Scopo dell'Associazione è in particolare: 1.Analisi delle problematiche macroeconomiche alla luce delle teorie economiche e sociali della Mosler Economics — Modern Money Theory for public purpose (ME — MMT), così come elaborate e descritte da Warren Mosler e dai ricercatori universitari accademici a lui associati. 2.Divulgazione delle ridette teorie economiche in ogni contesto ed ambito sociale ritenuto opportuno.

Articolo 3 (Attività). Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali: 1.Incontri di divulgazione pubblica, gratuita e rivolta a terzi, in merito alle tematiche relative agli scopi dell'associazione. 2.Preparazione teorica delle tematiche poste a fondamento della ME-MMT mediante periodiche lezioni gratuite organizzate dall'associazione e in favore di tutti gli associati regolarmente iscrititi. A tale effetto, pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie al conseguimento dei propri fini e concedere, nel proprio interesse, garanzie di gni genere. Il tutto con esclusione e divieto di esercizio di qualsiasi altra attività, diversa da quanto sopra specificato, ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività principale, nei limiti e secondo le prescrizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 5 (Soci). Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo à finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Associazione possono essere fondatori e del richiedenti dello statuto e dei regolamenti emannati. I soci dell'Associazione possono essere fondatori e del richiedenti dello statuto dei regolamenti emannati. I soci dell'Associazione possono essere fondatori e dell'associazione, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali: la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Per soci ordinari si intendono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di soci ordinari dal Comitato Direttivo, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali : la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Per soci ordinari si intendono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di soci ordinari dal Comitato Direttivo, i quali hanno pertanto diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali e al pagamento della quota sociale. Per soci ordinari

Articolo 6 (Diritti e doveri dei soci). Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalendosi di voro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7 (Recesso ed esclusione del socio). Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: a)mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto; b)gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 (Organi sociali). Gli organi dell'Associazione sono: a)Assemblea dei soci; b)Consiglio Direttivo; c)Presidente; d) Collegio Sindacale o Revisore Unico. Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 9 (Assemblea dei soci). L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante: Lavviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, e comunque a tutti gli aventi diritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; 2.avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata: L.quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; 2.quando lo richieda almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggiornaza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno sette giorni dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1.elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, e, eventualmente, del Collegio Sindacale o del Revisore Unico; 2.proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; 3.approvazione del Presidente dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; 4.approvazione della quota sociale annua, stabilità dal Consiglio Direttivo; 7. ratifica delle esclusioni del esculsioni del consiglio Direttivo; 6.approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; 6.approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; 6.approvazione del programma annuale dell'Associazione elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; 6.approvazione del programma annuale dell'Associazione el

Articolo 10 (Consiglio Direttivo). L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) membri. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; 2. stabilisce e presenta all'Assemblea il entuato preventivo e consubilisce e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione; 4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ensuntivo annuale; 5. delibera l'ammissione dei nuovi soci; 6. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11 (Presidente dell'Associazione). Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Associazione è eletto dall'Associazione dei residente dall'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 12 (Vice Presidente dell'Associazione). Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 13 (Segretario). Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 14 (Collegio Sindacale o Revisore Unico). L'assemblea può nominare un Collegio Sindacale o un Revisore Unico. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale e il Revisore restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale e il Revisore esercitano le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio Sindacale e il Revisore agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio. Il Collegio Sindacale e il Revisore riferiscono annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 15 (Mezzi finanziari). L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a)quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; b)eredità, donazioni e legati; c)contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d)contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali; e)entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; proventi derivanti da cessioni di beni e succiali e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associaziones.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di E

Articolo 16(Esercizio sociale e bilancio). L'esercizio sociale è compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre due mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a l'avore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 17(Scioglimento dell'Associazione). La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 18. Stante la natura dell'associazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorchè indiretta, fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento, salvo le destinazioni imposte dalla legge.

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio, a mezzo devoluzione a favore di altre associazioni od enti con scopi analoghi o affini e comunque di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito dalle competenti Autorità e dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 19 (Disposizioni finali). Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.